



TRIBUNALE DI TRANI

Xxx/XVIII R.G.

Il Giudice

rilevato che l'odierno giudicante è stato immesso nelle funzioni presso il Tribunale di Trani in data X.V.XXVIII;

considerato che alla data della presa delle funzioni pendevano sul presente ruolo n. XXX giudizi già rinviati – anche più volte – per la precisazione delle conclusioni, relativi a giudizi pendenti da oltre tre anni;

ritenuto che, al fine di consentire una pronta definizione di tali giudizi appare opportuno, prima di pervenire ad una definizione della controversia con sentenza, preliminarmente verificare se siano percorribili ipotesi transattive e/o conciliative, essendo i termini ex art. 190 c.p.c. incompatibili con la ravvisata esigenza di giustizia;

premesso che:

- va ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata dal proprietario di un fondo occupato dall'amministrazione per l'esecuzione di un'opera il cui progetto sia stato approvato senza indicazioni dei termini di inizio e compimento dei lavori e della procedura, verificandosi in tal caso una situazione di carenza di potere espropriativo che rende l'occupazione effettuata sul suolo privato qualificabile come mero comportamento materiale (si confronti, Cass. civ. Sez. Unite, 17/02/2014, n. 3661);
- appaiono infondate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione sollevate dal Comune convenuto poiché non solo risulta *per tabulas* che il suolo oggetto di causa è di proprietà del ADRIANO, non essendo stato oggetto di permuta, ma anche perché l'illecito spossessamento ha natura permanente e cessa solo con la restituzione del bene;
- l'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non preferisca ottenere il controvalore dell'immobile rimasto nella sua titolarità. Infatti, in alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato; tale rinuncia ha carattere abdicativo e non traslativo: da essa, perciò, non consegue, quale effetto automatico,

l'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'Amministrazione (si confronti, Cass. civ. Sez. Unite, 19/01/2015, n. 735);

premesso altresì che l'attore non ha fornito la prova né tantomeno allegato le utilità che avrebbe ricavato dal terreno dal momento dello spossessamento fino alla proposizione della domanda;

letta la CTU ed i successivi chiarimenti;

ritenuto che il giudizio presenta profili di particolare complessità sotto molteplici aspetti;

rammentato che la definizione bonaria della vicenda apporterebbe ad entrambe le parti indiscutibili vantaggi economici (soprattutto in punto di risparmio di spesa e di costi del presente giudizio che maturerebbero fino alla sentenza definitiva);

considerato che alla luce della natura del giudizio, al suo valore ed alle questioni trattate, ancora controverse, appare possibile formulare alle parti la proposta di cui all'art. 185 *bis* c.p.c., introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a) d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013, avvertendole che ove la proposta venga rifiutata se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite,

riservato, all'esito, ogni provvedimento sulle ulteriori richieste delle parti;

p.q.m.

formula alle parti la seguente proposta:

il Comune di YYY corrisponderà a ADRIANO l'importo di € 64.000, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, da versarsi secondo le modalità individuate consensualmente dalle parti.

Le spese di CTU verranno poste a carico del Comune di YYYY il quale corrisponderà, altresì, all'attore le spese legali del presente giudizio che, allo stato e a soli fini conciliativi, si quantificano in € 348,00 per spese borsuali ed € 5.770,00 per compensi oltre spese generali, IVA e cap.

Fissa l'udienza del X.IV.XXIX per la verifica dell'esito della proposta conciliativa.

Ordina alla cancelleria di provvedere all'annotazione della proposta.

Si comunichi.

Trani, XII.II.XXIX

Il Giudice
dott.ssa LLLL